REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 16227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)" e vertente

TRA

[redacted] (c.f. [redacted]) rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv.to [redacted] presso lo studio del quale elettivamente domicilia in [redacted], via [redacted],

ATTORE

E

BANCA [redacted] (C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di [redacted], Gruppo IVA [redacted]), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario [redacted], codice Banca [redacted], codice Gruppo [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti [redacted], [redacted], [redacted]o nonché dall'avv. [redacted]

CONVENUTA

Conclusioni: come da memorie conclusionali e di replica depositate ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc ribadite nelle note depositate ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.09.2026

per parte attrice: "-*accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte della BANCA* [redacted], *in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A.* [redacted], *con sede legale in* [redacted], *Piazza* [redacted] *della normativa contenuta all'interno dell'art. 23 T.U.F. e, in particolare, accertare e dichiarare la mancanza di un contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento per l'operatività compresa tra il 13.08.2011 e il 27.03.2013 e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto indicato in premessa per mancanza di forma scritta e, altresì, la nullità delle operazioni di investimento aventi ad oggetto la compravendita di titoli azionari BMPS (ISIN: IT0001334587, fino al raggruppamento del 05/05/2014; ISIN: IT0004984842 fino al raggruppamento del 18/05/2015 e, successivamente, ISIN: IT0005092165 fino al raggruppamento del 28/11/2016; successivamente ISIN: IT0005218752 e di adesione agli aumenti di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avvenuti nel 2014 e nel 2015) e, conseguentemente, condannare la BANCA* [redacted], *in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00884060526, con sede legale in* [redacted], *Piazza* [redacted], *a restituire all'odierno attore la somma pari ad € 28.782,55, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti;- accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi attivi e passivi, dei doveri di condotta, di trasparenza, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle operazioni di compravendita, per intervenuta violazione da parte dell'Istituto convenuto della normativa di cui all'art. 21 del TUF, agli articoli del Regolamento Consob 16190/2007 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 45 e 46), ed agli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c. e, conseguentemente, dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto per la prestazione dei servizi di investimento e, in ogni caso, condannare la BANCA* [redacted], *in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00884060526, con sede legale in* [redacted],

[redacted], *Piazza* [redacted], *alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore dell'odierno attore, nella misura pari ad € 28.782,55, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti; -accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede, per intervenuta violazione da parte dell'Istituto convenuto della normativa di cui al Regolamento Consob 16190/2007 in tema di valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza dell'investimento e, conseguentemente, condannare la BANCA* [redacted], *in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00884060526, con sede legale in* [redacted], [redacted], *Piazza* [redacted], *alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore dell'odierno attore nella misura pari ad € 28.782,55, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nel predetto titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti; - "accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di investimento per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c. e, per l'effetto, condannare la BANCA* [redacted], *in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00884060526, con sede legale in* [redacted], [redacted], *Piazza* [redacted], *al risarcimento del danno in favore dell'odierno attore nella misura pari ad € 28.782,55, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nel predetto titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti.., con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite"*

per parte convenuta: "*in via pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per le ragioni esposte in narrativa; in via preliminare, nel merito:rigettare le domande avversarie in quanto prescritte, nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa; in via principale, nel merito: dichiarare improponibili e/o inammissibili, nonché infondate in fatto e in*

diritto le domande avversarie; in subordine, per quanto occorrer possa anche in via riconvenzionale: per il caso di accoglimento delle domande caducatorie avversarie e delle conseguenti pretese restitutorie: condannare parte attrice a restituire a Banca [redacted] *(i) le Azioni BMPS tuttora detenute dall'Attore; ovvero (ii) gli importi eventualmente percepiti dall'Attore per la vendita delle Azioni, ovvero (per l'ipotesi in cui le Azioni non siano state cedute in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca) il controvalore delle Azioni tuttora detenute dal Sig.* [redacted]*; (iii) il corrispettivo percepito dall'Attore per la vendita (di alcune) delle azioni BMPS oggetto degli Investimenti per cui è causa; (iv) i dividendi percepiti medio tempore dal Sig.* [redacted]*, nell'importo che risulterà accertato nel corso del giudizio; (v) le plusvalenze realizzate dall'Attore con i titoli acquistati sulla base del medesimo contratto di investimento, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risoluzione e risarcimento del danno: dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti da Banca* [redacted] *all'Attore: (i) i danni che lo stesso ha concorso a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma c.c. nell'importo indicato in atti (o nel diverso importo che risulterà accertato nel corso del giudizio), il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); (ii) gli importi eventualmente percepiti dall'Attore per la vendita delle Azioni, ovvero (per l'ipotesi in cui le Azioni non siano state cedute in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca) il controvalore delle Azioni tuttora detenute dal Sig.* [redacted]*; (iii) il corrispettivo percepito dall'Attore per la vendita (di alcune) delle azioni BMPS oggetto degli investimenti per cui è causa; (iv) i dividendi percepiti medio tempore dall'Attore, nell'importo che risulterà accertato nel corso del giudizio; (v) le plusvalenze realizzate dall'Attore con i titoli acquistati sulla base del medesimo contratto di investimento, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); in ogni caso: condannare l'Attore a corrispondere in favore di Banca* [redacted] *spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione notificato in data 12.07.2024 [redacted] ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Banca [redacted] in relazioni alle operazioni di compravendita dei titoli azionari BMPS (ISIN: IT0001334587, fino al raggruppamento del 08/05/2014; ISIN: IT0004984842 fino al raggruppamento del 18/05/2015 e, successivamente, ISIN: IT0005092165 fino al raggruppamento del 28/11/2016; successivamente ISIN: IT0005218752 -) e di adesione agli aumenti di capitale avvenute nel 2014 e nel 2015 eseguite dalla predetta Banca sul conto corrente n. 14095 collegato al deposito titoli 09255/14095 a lui intestato esponendo:- che, al momento delle operazioni per cui è causa, l'odierno attore rivestiva la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs. 206/2005, rientrava all'interno della categoria dei c.d. "Clienti al Dettaglio" art. 26, comma 1, lett. e) Regolamento Consob n. 16190/2007 ed avrebbe dovuto essere destinatario delle massime tutele previste dalla normativa di settore anche in quanto sprovvisto di titoli di studio nonché di esperienze lavorative nel campo economico o finanziario;- che per le operazioni di investimento eseguite da MPS tra il 23.08.2011 e il 27.03.2013, era emersa l'assenza di un valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento in forma scritta, con conseguente nullità dello stesso e delle relative operazioni per violazione degli artt. 23 TUF, 37 Reg. Consob 16190/2007 e 1325 c.c.;- che la Banca aveva eseguito le operazioni di compravendita di azioni dalla stessa emesse e di adesione agli aumenti di capitale del 2014 e 2015: - senza aver avvertito il sig. [redacted] del fatto che tali titoli, essendo stati emessi da un emittente – BMPS – assoggettabile alla disciplina di risoluzione delle crisi bancarie, erano ancor più rischiosi delle azioni di altri emittenti non assoggettabili alla procedura di risoluzione ai sensi della BRRD; - senza averlo informato delle fonti di rischio insite nelle azioni, né di tutte le operazioni societarie che riguardanti le azioni e senza aver gestito né comunicato in concreto il conflitto di interessi;- che le Azioni MPS erano da considerare addirittura ''spazzatura'' anche considerando il livello di rating alle date delle operazioni e pari a "Baa2" secondo l'agenzia Moody's e dunque vi era dolo dell'intermediario, posto che le informazioni celate al sig. [redacted]

avrebbero messo in guardia dall'acquisto delle stesse;- che le azioni erano state vendute da BMPS a prezzi illegittimamente gravati da costi e/o commissioni occulte e che la convenuta, in violazione delle norme di settore, ometteva qualsivoglia comunicazione in merito alla strategia di negoziazione violando così anche le regole della c.d. Best Execution;- che la Banca non aveva validamente profilato il sig. [redacted] preventivamente all'esecuzione delle operazioni contestate né aveva eseguito il giudizio di adeguatezza, e in subordine, il giudizio di appropriatezza, in violazione degli artt. 39-42 Reg. Consob n. 16190/07;-che, i suddetti titoli azionari MPS erano stati oggetto di più raggruppamenti (c.d. reverse stock split), quale risultato della fortissima svalutazione che li aveva riguardato;- che dette operazioni cagionavano all'attore una perdita pari ad € 28.782,55, come descritta nella perizia di parte allegata.

Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto che la condotta posta in essere dall'Istituto convenuto integrava:- grave violazione della normativa di cui all'art. 21 del T.U.F., nonché violazione del Regolamento Consob 16190/2017 e segnatamente, degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 34, 45 e 46 avendo violato gli obblighi informativi "attivi" sulla medesima gravanti; - violazione dell'art. 31, comma 2, lett. a) reg. consob 16190/2007; -violazione degli obblighi di cui al t.u.f. ed al regolamento consob n. 16190/07 avendo eseguito le operazioni contestate, omettendo una valida ed aggiornata profilatura dell'attore e quindi, senza aver correttamente valutato l'adeguatezza e, in subordine, l'appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo del sig. [redacted].

Precisava che il contratto per la prestazione dei servizi di investimento del 23.07.2013 regolamentava il servizio di consulenza in essere tra le parti per cui la convenuta avrebbe dovuto effettuare la valutazione di adeguatezza di cui agli artt. 39 - 40 del Regolamento Consob n. 16190/07 e che era carente una idonea profilatura, atteso che il questionario datato 21 settembre 2012 presentava la forma di modello precompilato mediante i sistemi informatici dell'intermediario, mancando di attendibilità atteso che : - è firmato in una sola delle pagine che lo compongono ("Pagina 5 di 6"); - a contenuto "incompleto" per via della genericità delle domande presenti al suo interno;- a contenuto "autovalutativo"; -a contenuto palesemente

contrastante -composto da domande non corrette; -privo di un 'esito' della profilatura-ossia di un profilo sintetico che complessivamente riassuma tutte le risposte attribuite al sig. [redacted].

Deduceva inoltre che il questionario del 21 settembre 2012 risultava datato successivamente rispetto all'inizio dell'operatività contestata (23.08.2011), e, pertanto evidenziava che le operazioni di investimento aventi ad oggetto la compravendita di titoli azionari BMPS (ISIN: IT0001334587, fino al raggruppamento del 05/05/2014) erano state eseguite da [redacted] in data 23.08.2011, 02.11.2011, 11.01.2012 e 15.06.2012 in mancanza di una valida profilatura del sig. [redacted].

Infine, argomentava in ordine alla violazione delle norme dettate in tema di conflitto di interessi, atteso che [redacted] non aveva gestito il conflitto di interessi insito nelle operazioni, non avendo correttamente e puntualmente informato il sig. [redacted] della natura, della portata e delle conseguenze che tale conflitto avrebbe comportato a margine delle contestate operazioni di investimento in azioni emesse dalla stessa Banca.

1.1.Con memoria depositata in data 10.01.2024 si è costituita la Banca [redacted], premessa una ricostruzione in fatto della vicenda, deduceva, preliminarmente, che una precedente iniziativa promossa dal Sig. [redacted] innanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie ("ACF"), si era conclusa con la decisione dell'arbitro n. 5555 del 17 giugno 2022 di rigetto integrale del ricorso attoreo. Eccepiva l'inammissibilità dell'azione avversaria per avere formulato, con riferimento ad un arco temporale di oltre 5 anni, censure identiche per tutte le operazioni oggetto di causa, siano esse di acquisto o di vendita, siano esse effettuate in occasione di un aumento di capitale o sul mercato secondario.

Eccepiva la prescrizione:- dell'azione di nullità del contratto quadro e delle operazioni di acquisto, compiute tra il "23 agosto 2011 e il 27 marzo 2013"; -della azione di responsabilità extracontrattuale ove ritenuta proposta; - dell'azione di risoluzione con riguardo a tutte le operazioni effettuate prima del 3 aprile 2014 considerando che il dies a quo del termine decennale andava individuato nel momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto ed il primo atto

interruttivo era rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 3 aprile 2024, non potendo riconoscersi efficacia interruttiva alle lettere (docc. avv. 15 e 16), trattandosi di atti inidonei rispetto ai diritti potestativi;- dell'azione di annullabilità degli ordini di investimento per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c – che, benchè proposta solo nelle conclusioni senza argomentare- essendo decorso il termine dalla data di conclusione del contratto.

Nel merito deduceva: - quanto alla nullità del contratto quadro che tutti gli investimenti erano stati effettuati dall'attore sulla base di un valido contratto quadro di intermediazione sottoscritto dal Sig. [redacted] nel 2007, prodotto agli atti di causa e che, nel merito, la domanda attorea era comunque inammissibile in quanto proposta in spregio al canone di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) utilizzando la nullità ex art.23 TUF in modo selettivo ed opponendo la cd. *exceptio doli generalis*; - quanto alla dedotta responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi- premessa la distinzione tra obblighi gravanti sulla Banca in qualità di intermediario ed obblighi gravanti in qualità di emittente - contestava, in fatto ed in diritto, la violazione degli obblighi di informazione attiva. Quanto agli obblighi c.d. di informazione passiva deduceva:- di avere regolarmente provveduto a raccogliere i questionari MIFID, contenenti le predette informazioni, come da documentazione in atti; - in relazione all'onere di verificare l'adeguatezza degli investimenti, deduceva che tale onere sussiste solo ove vi è la prestazione di servizi di "consulenza in materia di investimenti" o di "gestione di portafogli", ipotesi che non ricorreva, nel caso di specie, come emergeva dal contratto quadro:- quanto alla violazione delle norme in tema di conflitto di interessi, sulla premessa che trattasi di un conflitto non eliminabile, deduceva:- l'insussistenza di un'omissione dell'informativa sul conflitto, come da contratto quadro sottoscritto dall'attore ed informativa fornita sia tramite gli ordini di acquisto sia con le schede di adesione agli aumenti di capitale; - l'inammissibilità della domanda annullamento formulata solo in sede di conclusioni e la carenza dei presupposti per applicare l'art. 1395 c.c.

Quanto alla best execution e l'applicazione di commissioni occulte pari ad euro 483,59 deduceva l'infondatezza avendo la Banca dimostrato di aver consegnato all'attore, unitamente al contratto

quadro, tuta l'ulteriore documentazione che indicava analiticamente.

Precisava inoltre la rilevanza della reiterata operatività dell'investitore in materia di strumenti finanziari il Sig. [redacted] non era solo un profondo conoscitore dei mercati finanziari, ma era anche un soggetto esperto e con dimestichezza proprio con riguardo allo strumento finanziario oggetto della presente controversia. Deduceva inoltre l'insussistenza (in ogni caso) dei presupposti per la risoluzione del contratto quadro. Infine, quanto agli effetti restitutori, ferma l'infondatezza delle domande attoree, affermava che l'attore avrebbe dovuto essere condannato a restituire il corrispettivo percepito per la vendita delle azioni, i dividendi percepiti medio tempore, le plusvalenze realizzate con gli altri investimenti effettuati sulla base del medesimo contratto nonché l'insussistenza del danno e del nesso causale tra il denunciato illecito e l'asserito danno.

2. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art.171 ter c.p.c., disposta ed espletata c.t.u., la causa veniva rinviata dal precedente giudicante all' udienza del 15.09.2026 per la decisione ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c., previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. alla quale subentrava la scrivente nella titolarità del ruolo, assegnando la causa in decisione.

3. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni formulate dalla convenuta, premettendo che nel presente giudizio vengono in rilievo le operazioni di compravendita delle azioni MPS operate alle date del 23.08.2011, 02.11.2011, 11.01.2021, 15.06.2012, 20.03.2013, 27.03.2013 e 06.12.2013 nonché l'adesione agli aumenti di capitale del 28.06.2014 e 12.06.2015.

3.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità per essere intervenuta decisione di rigetto dell'Arbitro delle Controversie Finanziarie, n. 5555 del 17 giugno 2022 relativa alle medesime questioni oggetto del presente giudizio, la stessa è destituita di fondamento non spiegando la decisione dell'ABF, alcuna efficacia né vincolante né preclusiva nel giudizio di merito.

3.2. In ordine poi all'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità del contratto quadro ai sensi dell'art.23 TUF ne va rilevata l'infondatezza.

L'azione di nullità è imprescrittibile e la qualificazione giuridica della stessa come nullità di protezione non è sufficiente a modificare il regime prescrizionale, posto che le nullità di

protezione, pur sottoposte ad un regime peculiare con riferimento alla legittimazione ad agire, presentano i connotati tipici delle azioni di nullità, che sono imprescrittibili ai sensi dell'art. 1422 cc.

3.3. Diversamente è fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto per grave inadempimento e delle conseguenti pretese risarcitorie/restitutorie in relazione alle operazioni di investimento effettuate in data antecedente al 12 luglio 2014.

Ed invero, con riferimento alle domande di risoluzione dei contratti ed alle correlate domande di restituzione e risarcimento, venendo in rilievo una responsabilità di tipo contrattuale, trova applicazione il termine di prescrizione decennale (v. Cass., Sez. Un., n. 26725/2007, in motivazione) e il dies a quo decorre, in generale, dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza (Cass., n. 11640/2003; Cass., n. 6386/2018).

Nei contratti di intermediazione finanziaria, secondo la consolidata giurisprudenza di merito, il *dies a quo* si identifica con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore, ossia quando è stata violata la regola di condotta contestata all'intermediario e, dunque, dalla data di acquisto dei titoli (Cass. n. 1547/2004; n. 20907/2017; Trib. Arezzo 8 agosto 2012 e 24 ottobre 2018 in Dejure; Trib. Catania 14 giugno 2019).

Il Tribunale, in adesione al richiamato indirizzo, ritiene che la decorrenza del termine prescrizionale deve essere fissata nella data in cui sono state eseguite le operazioni di investimento.

Parte attrice, al fine di vincere l'eccezione di prescrizione, assume che si è verificato un evento interruttivo per effetto della lettera di reclamo inviata a mezzo p.e.c. in data 26.07.2021, mentre, per contro, parte convenuta, assume che, ai fini della interruzione della prescrizione, non possa assumere rilevanza la predetta missiva, potendo riconoscersi efficacia interruttiva, unicamente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 12 luglio 2024.

Occorre premettere in diritto che, secondo costante giurisprudenza, l'onere di provare il fatto interruttivo, grava su colui che aziona il diritto e, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto (Sez. 3 - ordinanza n. 5413 del 26/02/2021).

Occorre considerare che, ai fini della interruzione della prescrizione, è necessaria una intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora (Cass. n.15140/2021; n. 16717/2003; n. 10608/2001; n. 15067/2001).

Nel caso di specie, la lettera di reclamo inviata dall'odierno attore non è idonea ad interrompere la prescrizione atteso che rispetto alle domande giudiziali che sono espressione di diritti potestativi (azione di annullamento e di risoluzione contrattuale) questa missiva non potrebbe mai assumere efficacia interruttiva in quanto rispetto a tali domande l'unico atto che produce detto effetto è la citazione in giudizio.

Secondo la Suprema Corte gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, finalizzata alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato, con la conseguenza che la prescrizione dell'azione può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di una domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora (Cass. n. 25861 del 21/12/2010 riferita ad una azione di annullamento; n. 20332/2008 e riferita n. 18477/2003 riferite ad una domanda di risoluzione).

Ciò posto, nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 12 luglio 2024) ha interrotto il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione per tutte le operazioni compiute antecedentemente il 12.07.2014, residuando unicamente le operazioni compiute nell'arco temporale tra il 18.05.2015 ed il 28.11.2016. Dalla prescrizione dell'azione di risoluzione discende altresì la prescrizione anche delle domande restitutorie/risarcitorie che ad esse accedono.

Per completezza, va osservato che non esplica efficacia interruttiva la comunicazione dell'istanza di mediazione alla controparte atteso che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non

ha fornito la prova della data in cui è stata effettuata, non assolvendo, per le ragioni evidenziate, a detta finalità la documentazione prodotta (doc. 3 e 4).

Va infine ulteriormente osservato che alla luce delle difese delle parti in causa, parte attrice, a fronte dei rilievi dell'opponente, ha precisato chiaramente di non avere formulato alcuna domanda di responsabilità extracontrattuale.

4. Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n.58/98, TU FINANZA vigente all'epoca dei fatti, ed il Reg. Consob n. 16190/2007 del 29.10.2007, entrato in vigore il 02.11.2007, conseguente all'entrata in vigore della direttiva MiFID 2004/39/EC (Markets in financial instruments directive), vigente dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018, allorquando è entrata in vigore la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU).

Ricostruito in linea generale il soprarichiamato quadro normativo riservando al prosieguo l'approfondimento delle singole questioni che vengono in rilievo, va osservato che, secondo la citata direttiva, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

Nella specie, l'esame è circoscritto, alla luce dei fatti descritti in ricorso e cristallizzati nel thema decidendum e probandum, alle operazioni di acquisto di azioni MPS eseguite alle date del 23.08.2011, 02.11.2011, 11.01.201, 15.06.2012, 20.03.2013, 27.03.2013 e 06.12.2013 nonché l'adesione agli aumenti di capitale del 28.06.2014 e del 12.06.2015).

L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. T.U.I.F., deve avere la forma scritta a pena di nullità (rientrante nel

genus delle cd nullità di protezione), rilevabile solo dal cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.

Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.

Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi attivi e passivi in favore dell'investitore, come si dirà nel prosieguo, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.

L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.

Sul punto, in effetti, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.

Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la

violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi citati può riguardare non soltanto il contratto quadro, ma anche i singoli ordini di investimento, da qualificarsi come autonomi negozi giuridici.

In effetti, le Sezioni Unite, all'interno delle già menzionate pronunce del 2007, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime costituiscono il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, ma possono consistere in atti di natura negoziale; la giurisprudenza successiva, ribadendo tale massima, ha precisato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: è con il singolo "ordine" che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario e, pertanto, esso deve essere qualificato come autonomo atto negoziale, che, quindi, è suscettibile di risoluzione per inadempimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/04/2016, n. 8394).

È stato anche rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi informativi vengono adempiuti dagli intermediari nel periodo che precede il conferimento degli ordini di investimento; cionondimeno, l'inadempimento dei medesimi non dà luogo, con riferimento al singolo ordine, a una responsabilità precontrattuale, bensì integra una responsabilità da inadempimento. Tale conclusione è sorretta dalla circostanza per la quale il termine per l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non viene fissato dalla legge nel momento del conferimento dell'ordine, bensì nel momento del compimento dell'operazione. Ciò trova conferma nella previsione generale di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) T.U.F, secondo cui gli intermediari devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati: tale disposizione, dunque, sottintende che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento - che è

assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi - deve attuarsi nel modo più completo ed efficace e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato.

Per quanto concerne **il riparto dell'onere probatorio** nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.

Quanto alle presunzioni, va rilevato che, pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in *re ipsa*, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante (cfr. Cass. n. 18153/2020).

5. Passando all'esame del merito, va innanzitutto rigettata la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art.23 T.U.F. e nullità delle operazioni di investimento aventi ad oggetto la compravendita di titoli azionari BMPS nonché la conseguente domanda restitutoria.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente (Cass. SS.UU. n. 898/2018); inoltre, in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c. (Cass. civ. sez. I, 14/06/2019, n.16106; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto

2017, n. 19759).

Ebbene, nel caso di specie, l'assunto attoreo è destituito di fondamento risultando prodotto agli atti di causa (cfr. doc.01. in produzione parte convenuta) il contratto quadro per la prestazione servizi di investimento base, sottoscritto da parte attrice in data 05/12/2007 apponendovi la propria firma- mai disconosciuta- per accettazione e per presa visione in tutti gli spazi appositamente dedicati anche in ordine alla ricezione delle copie della documentazione indicata e dei relativi fogli informativi.

Ed invero, dal contenuto del contratto quadro prodotto in atti emerge la completezza della documentazione prodotta relativa alle "condizioni generali del rapporto banca- cliente", "sezione prestazioni servizi di investimento base", al mandato per il conferimento dell'incarico di svolgere il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini.

Parte convenuta ha del resto prodotto anche la documentazione relativa ai singoli ordini di investimento (cfr. doc.2 parte convenuta).

Il contratto, come evidenziato, regola i seguenti servizi: esecuzione di ordini su strumenti finanziari; trasmissione di ordini su strumenti finanziari; deposito e custodia di strumenti finanziari

E tutte le operazioni in titoli che il Sig. [redacted] ha sottoscritto con l'istituto di credito convenuto a far data dal 05/12/2007, sono state regolate sul conto corrente, intestato al predetto contraddistinto dal n° di conto 09223/0043600.

Pertanto, risultando prodotto in atti il contratto quadro la cui stipula (05/12/2007) è antecedente al primo acquisto di azioni (23.08.2011) oltre alle successive schede di adesione e sottoscrizione, la domanda di nullità va rigettata.

Va altresì disattesa la censura attorea, formulata nella memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c. pag. 18 e ss), di nullità delle operazioni per "*assenza degli ordini*" e "*per non essere le stesse riconducibili ai contratti per la prestazione di servizi di investimento*", sul presupposto che nei contratti richiamati da BMPS figurerebbe il codice 38838880, mentre negli ordini di acquisto figurerebbe il contratto quadro n. 3362312, mai sottoscritto né depositato.

Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta (doc. in atti), il n.° di riferimento del contratto di custodia ed amministrazione (n. 9223000731) coincide con quanto indicato negli ordini di acquisto.

5.1. Passando all'esame delle domande di risarcimento del danno previo accertamento della responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede, per violazione del Regolamento Consob 16190/2007 in tema di valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza dell'investimento occorre osservare quanto segue.

In primis, l'esame della domanda di risarcimento del danno assorbe la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento per la parte non prescritta atteso che in presenza di inadempimento, "*il giudice ben può accogliere la sola domanda di risarcimento, senza pronunciare o, addirittura, rigettando la risoluzione del contratto per la scarsa importanza dell'inadempimento medesimo"* (cfr., Cass. n. 8353 del 2023; Cass. n. 12466 del 2016).

Ciò posto, va premesso, al fine di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte attrice in merito alle regole in materia di adeguatezza e/o appropriatezza, conflitto di interessi che, nel caso di specie, come già rilevato, viene in esame solo il rispetto delle regole di appropriatezza, essendo escluso nel caso di specie la rilevanza delle regole di adeguatezza – se non nei limiti dell'informazione base del prodotto- non essendo previsto nel contratto quadro la pattuizione del contratto di consulenza.

E' dunque necessario individuare – in maniera compiuta rispetto all'inquadramento generale già operato- gli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, previsti, sia dal T.U.F., che dal regolamento attuativo adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007.

In particolare, l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali

corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Inoltre, in materia di conflitto di interessi, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che gli intermediari finanziari: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata; inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza, che, per le ragioni evidenziate, non vengono in rilievo nel caso di specie.

In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari, sia degli obblighi di informazione

passiva, che degli obblighi di informazione attiva.

I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura; l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, "*al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento*".

Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che "*il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta*".

L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito all'investitore da parte dell'intermediario finanziario. L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse "*devono essere corrette, chiare e non fuorvianti*" e che "*le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali*"; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che "*gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi; b) agli strumenti finanziari e alle*

strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi".

Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che "*gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate*".

In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.

5.2.Ciò posto, per quanto concerne la pretesa violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, devono condividersi le risultanze della CTU espletata, correttamente argomentata nelle conclusioni.

Dall'esame dei questionari Mifid 2010 e Mifid 2011 emerge che, da un punto di vista formale, in base alle risposte fornite da parte attrice il profilo risultante era coerente con operazioni ad altro rischio, comprese le azioni BMPS aventi classe di rischio 05 ("lavoratore autonomo con un diploma di scuola superiore, che conosce strumenti finanziari come: azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento, etf, sicav, derivati, warrant e contratti assicurativi; buona esperienza in materia di investimenti e di aver operato negli ultimi tre anni con titoli azionari; con aspettative di

un ritorno economico nel medio lungo termine (4-6 anni), e con lo scopo di far crescere il proprio capitale nel medio lungo periodo anche a fronte di perdite in conto capitale, sottoscrivendo l'opzione rischio alto. Diversamente nel questionario Mifid 2011 dichiarava " elevata esperienza" e quanto allo scopo "incrementare significativamente il capitale nel lungo periodo anche rischiando forti perdite in conto capitale", ma solo al fine di "..garantire una costante e significativa capacità di risparmio*"*).

Tuttavia, emerge il mancato aggiornamento in occasione delle operazioni successive di aumento di capitale negli anni 2014 e 2015 ed inoltre, come rilevato anche dal c.t.u. "…*manca un esito sintetico del giudizio di profilatura..*", "*..le risposte sono autovalutative e ripetitive, limitando la validità sostanziale della profilatura ai fini della valutazione di appropriatezza o adeguatezza degli investimenti contestati..*" (cfr. elaborato peritale).

In sintesi, il questionario Mifid non è idoneo ex sé a giustificare operazioni rischiose come l'acquisto di azioni BMPS e non risulta aggiornato alle operazioni di adesione agli aumenti di capitale particolarmente rilevanti.

In particolare, l'ausiliare ha osservato che "…*un investimento in strumenti azionari BMPS nel periodo 2011–2016 implicava un'esposizione diretta alla sorte dell'intermediario stesso, in violazione del principio di separazione tra distributore e prodotto. Non risulta, dalla produzione delle parti in lite, che l'investitore sia stato avvertito in modo chiaro del fatto che, in caso di default o dissesto della banca, egli sarebbe stato direttamente coinvolto come azionista, con perdita potenzialmente totale del capitale. In un contesto di crisi finanziaria progressiva e nota a livello sistemico, (come nel caso della BMPS) l'intermediario avrebbe dovuto limitare il collocamento di strumenti propri ad alto rischio presso clientela retail, o comunque procedere solo previa informativa rafforzata e test di appropriatezza con esito positivo. Alla luce di quanto sopra esposto, lo Scrivente sottopone al Giudicante i seguenti aspetti: 1. Gli obblighi informativi attivi non risultano adempiuti in modo conforme agli standard imposti dagli artt. 21 e 26 del TUF; mentre, per i motivi esposti nel paragrafo precedente, risultano adempiuti parzialmente quelli*

passivi; 2. Il conflitto d'interesse è stato formalmente segnalato ma non effettivamente gestito, in violazione dei doveri organizzativi e di equo trattamento; 3. Il rischio sistemico connesso al possibile dissesto dell'emittente (BMPS) non è stato chiaramente rappresentato al cliente; 4.Il profilo di cliente retail imponeva all'intermediario una maggiore diligenza e cautela, non dimostrata né nei documenti analizzati né nella condotta effettiva" (cfr. elaborato in atti).

In funzione dei molteplici inadempimenti della Banca agli obblighi informativi deve accogliersi la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno subito dall'[redacted] per effetto delle condotte negligenti da parte della convenuta.

Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, trattandosi di una forma di responsabilità contrattuale, come già evidenziato, spetta all'attore l'onere di allegare specificamente l'inadempimento degli obblighi di legge che si assumono violati dall'intermediario finanziario e di fornire la prova del danno subito per effetto di tale condotta inadempiente, nonché del nesso di causalità che intercorre tra l'inadempimento ed il pregiudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 13533/2001 e Cass. Civ., n. 10111/2018).

Nel caso concreto parte attrice ha allegato in modo specifico l'inadempimento della Banca convenuta rispetto agli obblighi di legge su di essa incombenti ai sensi dell'art. 21 T.u.f. e della normativa secondaria di settore di cui al Reg. Consob cit. sottolineando il mancato assolvimento degli obblighi informativi in ordine ai profili di rischio connessi a ciascuna operazione finanziaria.

La dimostrazione del nesso di causalità è agevolata dall'avvenuto accertamento degli inadempimenti in capo alla Banca in relazione agli obblighi informativi.

La giurisprudenza ha sottolineato come il mancato assolvimento dell'obbligo informativo lasci presumere con ragionevole certezza che le decisioni di investimento non siano state consapevoli e che gli effetti pregiudizievoli non possano essere attribuiti alla esclusiva responsabilità del cliente "*né la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all'intermediario*" (così Cass. 4/4/2018, n. 8338; nello stesso senso, Cass. Civ. 17/4/2020, n. 7905; Cass. civ. 31/08/2020, n. 18153).

Il danno subito dall'attore si ritiene sufficientemente provato.

Nella consulenza tecnica d'ufficio, il c.t.u. ha quantificato il danno in euro 27.502,00 con conclusioni che vanno condivide per la congruità dei criteri adottati e la plausibilità dei risultati ottenuti (cfr. "…*Da quanto esposto emerge che il costo complessivo dell'investimento effettuato dall'Attore in azioni BMPS risulta essere pari a € -78.988,92, mentre gli incassi ottenuti dalle operazioni sulle medesime azioni BMPS, inclusi dividendi, risulta pari a € 51.292,67. Il che ha comportato una perdita complessiva per l'attore pari a -27.502,00").*

Né sussistono perdite evitabili o imputabili al cliente per il fatto che egli non abbia controllato l'andamento dei titoli, condotta che non configura un concorso efficiente. La violazione dei doveri informativi della banca assorbe la responsabilità della perdita (cfr. Cassazione n. 13761/2015) .

Va poi disattesa l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* in relazione al beneficio fiscale di cui all'art.6 co5, flgs 461/1997 non avendo parte convenuta allegato e prova l'effettivo e già avvenuto risparmio d'imposta nel portafoglio del cliente.

La condanna al risarcimento del danno va dunque disposta per la somma complessiva di euro 27.502,00 oltre interessi legali dalla domanda, con assorbimento di ogni altra domanda.

Il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dal d.lgs. 231/02, alla luce dell'art. 1284 comma 4 c.c., che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte resistente e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione fino ad euro 52.000 per tutte le fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.16227 /2024 r.g.a.c., pendente tra [redacted] contro Banca [redacted] -ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:

-dichiara prescritta la domanda di risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento e delle conseguenti pretese risarcitorie/restitutorie in relazione alle operazioni di investimento effettuate in data antecedente al 12 luglio 2014;

- accoglie la domanda formulata da [redacted] di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi e condanna la Banca [redacted] in persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno in favore di parte attrice nell'importo di euro 27.502,00 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. sulla sorta capitale dalla domanda al saldo;

-condanna Banca [redacted] in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di [redacted] delle spese del presente giudizio, che liquida in misura pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.

Così deciso in Napoli il 15.10.2026

Il Giudice

Dott.ssa Nunzia Tesone